

Rassegna giurisprudenziale

(a cura di Nicola Lucifero)

AGRICOLTURA

CGUE, 8 GIUGNO 2017, C-293/2016, SHARDA EUROPE

Rinvio pregiudiziale – Agricoltura – Immissione in commercio dei prodotti fitosanitari – Direttiva 2008/69/CE – Articolo 3, paragrafo 2 – Procedura di riesame, da parte degli Stati membri, dei prodotti fitosanitari autorizzati – Termine – Divergenza tra le versioni linguistiche

L'articolo 3, paragrafo 2, primo comma, della direttiva 2008/69/CE della Commissione, del 1° luglio 2008, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione delle sostanze attive clofentezina, dicamba, difenoconazolo, diflubenzurone, imazaquin, lenacil, ossadiazone, picloram e piriprossifen, deve essere interpretato nel senso che la data del 31 dicembre 2008 ivi prevista corrisponde, per un prodotto fitosanitario già autorizzato, contenente una delle sostanze attive indicate nell'allegato di tale direttiva, alla data limite entro cui devono risultare iscritte, nell'elenco di cui all'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari, tutte le sostanze attive contenute in detto prodotto fitosanitario, diverse da quelle elencate nell'allegato della direttiva 2008/69, affinché nasca un'obbligazione di procedere al riesame di tale prodotto, previsto da tale articolo 3, paragrafo 2, primo comma.

CGUE, 14 GIUGNO 2017, C-422/2016, TOFU TOWN.COM

Rinvio pregiudiziale – Organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli – Regolamento (UE) n. 1308/2013 – Articolo 78 e allegato VII, parte III – Decisione 2010/791/UE – Definizioni, designazioni e denominazioni di vendita – “Latte” e “prodotti lattiero-caseari” – Denominazioni utilizzate per la promozione e la commercializzazione d'alimenti puramente vegetali

L'articolo 78, paragrafo 2, e l'allegato VII, parte III, del regolamento n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, devono essere interpretati nel senso che ostano a che la denominazione «latte» e le denominazioni che tale regolamento riserva unicamente ai prodotti lattiero-caseari siano utilizzate per designare, all'atto della commercializzazione o nella pubblicità, un prodotto puramente vegetale, e ciò anche nel caso in cui tali denominazioni siano completate da indicazioni esplicative o descrittive che indicano l'origine vegetale del prodotto in questione, salvo il caso in cui tale prodotto sia menzionato all'allegato I della decisione 2010/791/UE della Commissione, del 20 dicembre 2010, che fissa l'elenco dei prodotti di cui all'allegato XII, punto III.1, secondo comma, del regolamento n. 1234/2007 del Consiglio.

CGUE, 13 SETTEMBRE 2017, C-111/16, FIDENATO

Rinvio pregiudiziale – Agricoltura – Alimenti e mangimi geneticamente modificati – Misure di emergenza – Misura nazionale diretta a vietare la coltivazione del mais geneticamente modificato MON 810 – Mantenimento o rinnovo della misura – Regolamento (CE) n. 1829/2003 – Articolo 34 – Regolamento (CE) n. 178/2002 – Articoli 53 e 54 – Presupposti d'applicazione – Principio di precauzione.

1. *L'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati, in combinato disposto con l'articolo 53 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare, dev'essere interpretato nel senso che la Commissione europea non è tenuta ad adottare misure di emergenza, ai sensi di quest'ultimo articolo, qualora uno Stato membro la informi ufficialmente, in conformità all'articolo 54, paragrafo 1, di quest'ultimo regolamento, circa la necessità di adottare tali misure, quando non sia manifesto che un prodotto autorizzato dal regolamento n. 1829/2003 o conformemente allo stesso può presentare un grave rischio per la salute umana, per la salute degli animali o per l'ambiente.*

2. *L'articolo 34 del regolamento n. 1829/2003, in combinato disposto con l'articolo 54 del regolamento n. 178/2002, dev'essere interpretato nel senso che uno Stato membro, dopo avere informato ufficialmente la Commissione europea circa la necessità di ricorrere a misure di emergenza, e qualora quest'ultima non abbia agito in conformità delle disposizioni dell'articolo 53 del regolamento n. 178/2002, può, da un lato, adottare tali misure a livello nazionale e, dall'altro, mantenerle in vigore o rinnovarle, finché la Commissione non abbia adottato, ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, di quest'ultimo regolamento, una decisione che ne imponga la proroga, modificazione o abrogazione.*

3. *L'articolo 34 del regolamento n. 1829/2003, in combinato disposto con il principio di precauzione, come formulato all'articolo 7 del regolamento n. 178/2002, dev'essere interpretato nel senso che non conferisce agli Stati membri la facoltà di adottare, ai sensi dell'articolo 54 del regolamento n. 178/2002, misure di emergenza provvisorie sul solo fondamento di tale principio, senza che siano soddisfatte le condizioni sostanziali previste all'articolo 34 del regolamento n. 1829/2003*

CGUE, 12 OTTOBRE 2017, C-289/2016, KAMIN UND GRILL SHOP

Rinvio pregiudiziale – Agricoltura – Prodotti biologici – Sistema di controllo introdotto dal regolamento (CE) n. 834/2007 – Nozione di “vendita diretta al consumatore o all'utilizzatore finale”.

L'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91, deve essere interpretato nel senso che, affinché prodotti possano essere considerati venduti «direttamente», ai sensi di tale disposizione, al consumatore o all'utilizzatore finale, occorre che la vendita avvenga in presenza, contemporaneamente, dell'operatore o del suo personale addetto alla vendita e del consumatore finale.

CASS., 20 GIUGNO 2017, N. 15268

Agricoltura e foreste - Riforma fondiaria - Assegnazione - Divieto di frazionamento delle unità poderali, ex art. 1, della legge n. 1078 del 1940 - Durata trentennale ex lege n. 191 del 1992 - Carattere innovativo e non interpretativo della disposizione - Conseguenze.

L'articolo unico della legge n. 191 del 1992, stabilendo che il diritto di frazionamento delle unità poderali di cui all'art. 1 della legge n. 1078 del 1940 ha durata trentennale dalla prima assegnazione, ha portata innovativa e non meramente interpretativa delle precedenti disposizioni, poiché modifica il regime giuridico vigente, eliminando il vincolo d'indivisibilità perpetua ed introducendo quello di durata temporanea trentennale dalla prima assegnazione, sicché gli atti di divisione del podere stipulati prima dell'entrata in vigore della citata legge n. 191 sono affetti da nullità assoluta ed insanabile, perché contrari a norma imperativa

AMBIENTE

CGUE, 26 LUGLIO 2017, C-196/2016, COMUNE DI CORRIDONIA

Rinvio pregiudiziale – Ambiente – Direttiva 85/337/CEE – Direttiva 2011/92/UE – Possibilità di procedere, a posteriori, alla valutazione dell'impatto ambientale di un impianto per la produzione di energia da biogas già in funzione al fine di ottenere una nuova autorizzazione.

In caso di omissione di una valutazione di impatto ambientale di un progetto prescritta dalla direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, come modificata dalla direttiva 2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, il diritto dell'Unione, da un lato, impone agli Stati membri di rimuovere le conseguenze illecite di tale omissione e, dall'altro, non osta a che una valutazione di tale impatto sia effettuata a titolo di regolarizzazione, dopo la costruzione e la messa in servizio dell'impianto interessato, purché:

- le norme nazionali che consentono tale regolarizzazione non offrano agli interessati l'occasione di eludere le norme di diritto dell'Unione o di disapplicarle e
- la valutazione effettuata a titolo di regolarizzazione non si limiti alle ripercussioni future di tale impianto sull'ambiente, ma prenda in considerazione altresì l'impatto ambientale intervenuto a partire dalla sua realizzazione.

CONS. STATO, 18 SETTEMBRE 2017, N. 4352

Pianificazione urbanistica – sviluppo del territorio – bilanciamento interessi.

Il potere di pianificazione urbanistica non è funzionale solo all'interesse pubblico all'ordinato sviluppo edilizio del territorio in considerazione delle diverse tipologie di edificazione distinte per finalità (civile abitazione, uffici pubblici, opifici industriali e artigianali, etc.), ma è anche rivolto alla realizzazione contemporanea di una pluralità di interessi pubblici (e segnatamente quelli ambientali fino al punto di prevedere il c.d. consumo zero di suolo) che trovano il proprio fondamento in valori costituzionalmente garantiti.

BENESSERE DEGLI ANIMALI

CGUE, 19 OTTOBRE 2017, C-383/2016, VION LIVESTOCK

Rinvio pregiudiziale – Organizzazione comune dei mercati – Protezione degli animali durante il trasporto – Restituzioni all’esportazione – Regolamento (UE) n. 817/2010 – Regolamento (CE) n. 1/2005 – Obbligo di aggiornare una copia del giornale di viaggio sino all’arrivo degli animali al luogo di primo scarico nel paese terzo di destinazione finale – Recupero degli importi indebitamente versati.

L’articolo 7 del regolamento (UE) n. 817/2010 della Commissione, del 16 settembre 2010, recante modalità d’applicazione ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda le norme in materia di benessere degli animali vivi della specie bovina durante il trasporto ai fini della concessione di restituzioni all’esportazione, in combinato disposto con l’articolo 3, paragrafi 1 e 2, e l’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento n. 817/2010, nonché con i punti 3, 7 e 8 dell’allegato II del regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il regolamento (CE) n. 1255/97, deve essere interpretato nel senso che il rimborso delle restituzioni all’esportazione a titolo del regolamento n. 817/2010 può essere richiesto allorché il trasportatore di animali della specie bovina non ha aggiornato una copia del giornale di viaggio previsto all’allegato II del regolamento n. 1/2005 sino al luogo di primo scarico nel paese terzo di destinazione finale.

CONSORZI

CASS., ORD., 24 MAGGIO 2017, N. 13130

Contributi consortili obbligo contributivo - Determinazione a seguito di piano di classifica regionale - Specifica contestazione del contribuente per disconoscere il debito - Necessità - Onere probatorio del consorzio - Esclusione - Fattispecie.

In tema di contributi consortili, allorché la cartella esattoriale emessa per la loro riscossione sia motivata con riferimento ad un “piano di classifica” approvato dalla competente autorità regionale, è onere del contribuente che voglia disconoscere il debito contestare specificamente la legittimità del provvedimento ovvero il suo contenuto, nessun ulteriore onere probatorio altrimenti gravando sul consorzio. (Nella specie la S.C. ha cassato con rinvio la decisione impugnata, che aveva respinto la pretesa impositiva del consorzio ritenendo insufficiente la prova che il fondo appartenente al contribuente rientrasse nel “perimetro di contribuenza”, essendo onere dell’ente impositore dimostrare anche l’esistenza di un piano annuale di riparto delle spese consortili).

CONTRATTI AGRARI

CASS., ORD., 17 MAGGIO 2017, N. 12394

Contratti agrari - Controversie - Procedimento - Competenza e giurisdizione - Sezioni specializzate - Competenza - Controversia avente ad oggetto un terreno agricolo destinato all’allevamento di cani e gatti - Competenza del Tribunale ordinario - Sussistenza - Fondamento.

Appartiene alla competenza del Tribunale ordinario, e non a quella della Sezione specializzata agraria, ogni controversia relativa alla concessione in godimento di un terreno agricolo destinato all'attività prevalente di allevamento di animali quali cani e gatti, in quanto non collegata funzionalmente alla produzione agraria del terreno, né riconducibile all'esercizio normale dell'agricoltura quale componente o fattore produttivo ad essa connessa secondo la pratica agricola e zootecnica per l'impiego della forza lavoro animale, o delle altre utilità normalmente fornite dal bestiame, nel ciclo produttivo agrario

CASS., ORD., 21 GIUGNO 2017, N. 15370

Contratti agrari - Accordi tra le parti accordi in deroga alle norme vigenti - Dichiarazione nel contratto dell'esistenza dell'assistenza dell'associazione di categoria - Natura confessoria - Sussistenza - Conseguenze - Valore di prova legale - Fattispecie.

In tema di stipulazione di accordi in deroga alle norme vigenti in materia di contratti agrari ai sensi dell'art. 45 della l. n. 203 del 1982, la dichiarazione dell'esistenza dell'assistenza sindacale contenuta nel documento negoziale non attiene a diritti indisponibili, non riguarda la ricezione di una specifica e dettagliata informazione tecnica sul negozio e, in considerazione della sua natura confessoria, ha il valore di prova legale, di talché per inficiarla non può essere ammessa la prova per testimoni. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva escluso l'ammissibilità della prova testimoniale volta a dimostrare che la dichiarata assistenza dell'organizzazione di categoria, richiesta a pena di nullità della pattuizione in deroga alla durata legale dell'affitto agrario, non si era concretamente svolta come una effettiva attività di consulenza e di indirizzo).

CASS., 26 LUGLIO 2017, N. 18467

Enfiteusi – affrancamento – destinazione – revoca agevolazione – recupero plusvalenza.

Ai fini dell'affrancamento di un terreno - terreno che, nello stesso anno dell'assegnazione ai soci, era coltivato da una società agricola proprietaria, che per questo aveva anche ricevuto aiuti comunitari; terreno riconosciuto come edificabile dal giudice amministrativo, seppur ancora classificato in P.R.G. come «agricolo» - lo stesso deve essere ritenuto strumentale «per natura» ai sensi del d.p.r. n. 917 del 1986, art. 40, comma 2, applicabile ratione temporis, con la conseguente revoca dell'agevolazione stabilita per l'affrancamento dalla l. 27 dicembre 1997, n. 449, art. 29 nonché con il conseguente recupero a tassazione della plusvalenza non dichiarata; e questo perché, in mancanza di adozione dello strumento urbanistico attuativo, era impossibile qualsiasi «radicale trasformazione edilizia» dello stesso, che ne impedisse la coltivazione.

ENERGIA

CASS., SEZ. UN., ORD., 24 LUGLIO 2017, N. 18165

Energia elettrica – Parco Eolico - Competenza e giurisdizione.

In tema di energia, la realizzazione di un parco eolico, che attiene alla produzione di energia elettrica ed al suo trasporto nella rete nazionale, costituisce un intervento di interesse pubblico, sicché ricadono nella giurisdizione esclusiva amministrativa gli atti del gestore di

tale servizio funzionali alla sua costituzione ed alla determinazione delle sue modalità di esercizio e, conseguentemente, le domande del proprietario confinante, aventi ad oggetto la collocazione delle pale eoliche e le immissioni da esse provocate, laddove si traducano nella contestazione non di un'attività materiale posta in essere al di fuori di quella autoritativa, bensì di quella esecutiva dei provvedimenti amministrativi e delle relative scelte discrezionali riguardanti l'individuazione e la determinazione dell'opera pubblica sul territorio. (Regola giurisdizione).

CONS. STATO, 19 LUGLIO 2017, N. 1639

Energia – Localizzazione delle centrali.

L'art. 12, comma 7, del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, prevede una possibile e non automatica localizzazione degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici, lasciando impregiudicata una valutazione discrezionale dell'Amministrazione). Il successivo art. 6 del D.Lgs. n. 28 del 2011, sulla procedura abilitativa semplificata per gli impianti alimentati da energia rinnovabile, ha subordinato l'intervento alla compatibilità del progetto con gli strumenti urbanistici approvati e anche con quelli solo adottati, confermando così la natura di attività non libera e non indifferente agli strumenti urbanistici.

FALLIMENTO

CASS., ORD., 13 LUGLIO 2017, N. 17343.

Agricoltura e foreste - Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Apertura (dichiarazione) di fallimento - Imprese soggette - Impresa agricola - Organizzazione in forma societaria - Irrilevanza - Previsione statutaria dell'oggetto sociale - Irrilevanza - Indagine in concreto circa l'attività effettivamente svolta - Necessità.

Ai fini dell'esenzione dal fallimento di una impresa agricola, è irrilevante l'organizzazione della stessa in forma societaria, come pure le previsioni statutarie in ordine al suo oggetto sociale, poiché, ai sensi dell'art. 1 del d.lgs. n. 99 del 2004, anche le società di capitali possono esercitare l'impresa agricola, sicché, per essere dichiarate fallite, è sempre necessaria un'indagine volta a provare la natura commerciale dell'attività in concreto svolta

IMPOSTE E TASSE

CGUE, 26 LUGLIO 2017, C-519/2016, SUPERFOZ - SUPERMERCADOS

Rinvio pregiudiziale – Ravvicinamento delle legislazioni – Regolamento (CE) n. 882/2004 – Controlli ufficiali dei mangimi e degli alimenti – Finanziamento dei controlli ufficiali – Articoli 26 e 27 – Fiscalità generale – Diritti o tasse – Tassa a carico degli stabilimenti commerciali del settore alimentare.

Gli articoli 26 e 27 del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali, come modificato dal regolamento (UE) n. 652/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, devono essere interpretati nel senso che non ostano

all'imposizione di una tassa, quale quella di cui al procedimento principale, ai soli stabilimenti commerciali al dettaglio di prodotti alimentari, senza che il gettito di tale tassa serva a finanziare specificamente i controlli ufficiali realizzati a causa o a favore di tali soggetti passivi.

CASS., ORD., 19 APRILE 2017, N. 9842

Imposte e tasse - Piccola proprietà contadina - Agevolazioni tributarie - Acquisto di terreni agricoli - Obbligo per il contribuente di produrre la certificazione della qualifica di imprenditore agricolo professionale - Superamento del termine di decadenza per l'adempimento - Conseguenze - Perdita del beneficio - Eccezioni - Mancata produzione non addebitabile alla propria responsabilità - Valutazione della diligenza - Circostanze concrete.

In tema di agevolazioni fiscali per la piccola proprietà contadina stabilite dalla legge n. 604 del 1954, il contribuente che non adempia l'obbligo di produrre all'Ufficio il certificato definitivo attestante la sua qualifica di imprenditore agricolo professionale entro il termine decadenziale di tre anni dalla registrazione dell'atto, non perde il diritto ai benefici ove provi di aver diligentemente agito per conseguire la certificazione in tempo utile senza riuscire nello scopo per colpa degli uffici competenti, e detta diligenza, che deve essere adeguata alle circostanze concrete, richiede al contribuente non solo di formulare tempestivamente l'istanza ma anche di seguirne l'iter, fornendo la documentazione mancante eventualmente richiesta dall'uffici.

CASS., ORD., 28 APRILE 2017, N. 10543

Imposte e tasse - Tributi erariali diretti (riforma tributaria del 1972) - Imposta di registro - Tariffa - Terreni agricoli - Acquisto a titolo oneroso da parte di imprenditori agricoli - Aliquota ridotta - Produzione certificato IATP nel triennio - Entrata in vigore del d.lgs. n. 99 del 2004 in pendenza del termine - Sostituzione con qualifica IAP - Perdurante validità del termine.

In tema di imposta di registro, e con riguardo all'applicazione dell'aliquota agevolata dell'8 per cento per l'acquisto a titolo oneroso di terreni agricoli, prevista dall'art. 1, nota I, parte I (nel testo applicabile ratione temporis), della tariffa allegata al d.p.r. n. 131 del 1986, la circostanza che - pendente il termine triennale ivi stabilito, ai fini dell'acquisizione della qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale e della produzione all'ufficio della documentazione attestante il possesso del requisito da parte dell'acquirente, pena la revoca dell'agevolazione - sia entrato in vigore il d.lgs. n. 99 del 2004, che ha abrogato la qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale (IATP), sostituendola con quella di imprenditore agricolo professionale (IAP), non esclude la perdurante possibilità di acquisire e trasmettere il «nuovo» certificato al fine di evitare la perdita del beneficio stesso, giacché l'art. 1, comma 5 ter, del citato d.lgs. espressamente stabilisce che ogni riferimento contenuto nella legislazione vigente alla qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale deve intendersi effettuato riguardo alla figura dell'imprenditore agricolo professionale.

CASS., ORD., 11 MAGGIO 2017, N. 11642

Imposte e tasse - Tributi erariali diretti - Tributi anteriori alla riforma del 1972 - Imposta di registro - Esenzioni ed agevolazioni (benefici) - Piccola proprietà con-

contadina - Agevolazioni ex art. 9 del d.p.r. n. 601 del 1973 - Qualità di coltivatore diretto - Necessità - Esclusività o prevalenza dell'attività coltivatrice - Necessità - Esclusione - Impossibilità di coltivare il fondo - Rilevanza.

In tema d'imposta di registro, ai fini dell'applicazione delle agevolazioni tributarie per la piccola proprietà contadina previste dall'art. 9 del d.p.r. n. 601 del 1973, l'acquirente deve rivestire la qualità di coltivatore diretto, senza che sia necessaria l'esclusività o la prevalenza di tale attività rispetto alle altre eventualmente esercitate, che, quindi, restano irrilevanti, a meno che da esse non si ricavi, sotto il profilo probatorio, l'impossibilità della coltivazione del fondo. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva negato l'esercizio abituale e diretto della coltivazione da parte del contribuente, reputato precluso dallo svolgimento, ad opera del medesimo, dell'attività di assessore comunale e di gestione di società da cui, peraltro, aveva tratto redditi di ben dieci volte superiori a quelli di provenienza agricola).

CASS., ORD., 17 MAGGIO 2017, N. 12422

Imposte e tasse - Tributi locali (comunali, provinciali, regionali) - Tributi locali posteriori alla riforma tributaria del 1972 - Imposta comunale sugli immobili (ICI) - Terreni edificabili destinati ad uso agricolo - Riduzione della base imponibile - Presupposti - Individuazione - Conduzione diretta del fondo, in qualità di affittuario, del figlio della contribuente, proprietaria dei terreni - Applicabilità del beneficio - Esclusione - Qualifica di coadiuvante, nell'impresa agricola del figlio, della contribuente - Irrilevanza.

In materia di imposta comunale sugli immobili (ICI), perché un fondo possa beneficiare, ai fini della determinazione della base imponibile, dei criteri di calcolo previsti per i terreni edificabili destinati a fini agricoli, è necessaria - ai sensi del secondo periodo dell'art. 2, lett. b), del d.lgs. n. 504 del 1992 - oltre alla sua effettiva destinazione agricola, anche la conduzione diretta di esso da parte del contribuente, sicché tale agevolazione non compete al proprietario, pur iscritto negli elenchi dei coltivatori diretti, che non conduca direttamente i terreni per averli concessi in affitto al figlio.

CASS., ORD., 21 LUGLIO 2017, N. 18071

Imposte e tasse - Reddito - Determinazione del reddito agrario.

Ai fini delle imposte sui redditi, l'attività di trasformazione dell'uva in vino è produttiva di reddito agrario, ai sensi dell'art. 29, comma 2, lett. c) del T.U.I.R. (vigente sino al 31 dicembre 2013) quando l'uva all'uopo utilizzata è in prevalenza, dal punto di vista quantitativo, ritratta dal fondo, senza che rilevino le differenti caratteristiche dell'uva di produzione propria rispetto a quella acquisita da terzi. Tale differenza qualitativa non può quindi giustificare l'applicazione del criterio della prevalenza economica ex art. 2135, comma 3 c.c., il quale consente di qualificare come connessa l'attività di trasformazione quando il prodotto acquisito da terzi, ancorché prevalente quantitativamente rispetto a quello di produzione propria, tuttavia non lo sia dal punto di vista economico (in esito al raffronto tra il suo costo di acquisto ed il valore normale della produzione propria).

TAR LAZIO, 7 AGOSTO 2017, N. 9254

Agricoltura – Quote Latte – Agevolazioni - Rateizzazione.

Il Legislatore accorda, in materia di quota latte, un'agevolazione ai produttori non in regola con il pagamento dei prelievi supplementari attraverso la possibilità di procedere alla rateizzazione dei debiti esigibili, secondo l'accezione di cui all'art. 8 quinquies, comma 1, D.L. n. 5 del 2009.

INQUINAMENTO

CONS. STATO, 25 LUGLIO 2017, N. 3672

Ambiente – Rifiuti – Smaltimento e trattamento.

Al generale divieto di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti si riconnette l'obbligo di rimozione, avvio al recupero o smaltimento e al ripristino dello stato dei luoghi in capo al trasgressore e al proprietario, in solido, a condizione che la violazione sia ad esso imputabile secondo gli ordinari titoli di responsabilità, anche omissiva, colposa nei limiti della esigibilità, o dolosa (art. 192 D.Lgs. n. 152/2006, Codice dell'ambiente).

CONS. STATO, 10 OTTOBRE 2017, N. 4690

Ambiente – Rifiuti – Direttiva 2006/21/CE – Cava – Recupero dei rifiuti.

L'art. 10, paragrafo 2, della direttiva 2006/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2006, relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE deve essere interpretato nel senso che esso non produce l'effetto di assoggettare alla prescrizioni della direttiva 1999/31/CE del Consiglio del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti, l'operazione di riempimento di una cava mediante rifiuti diversi dai rifiuti di estrazione nel caso in cui tale operazione costituisca un recupero di tali rifiuti.

TAR LOMBARDIA MILANO, 13 GIUGNO 2017, N. 1326

Inquinamento – Responsabile – Mancata individuazione.

Nell'ipotesi di mancata individuazione del responsabile, o di mancata esecuzione degli interventi in esame da parte sua - e sempreché non provvedano spontaneamente né il proprietario del sito, né altri soggetti interessati -, le opere di recupero ambientale devono essere eseguite dall'Amministrazione competente (art. 250 del D.Lgs. n. 152/2006), che potrà poi rivalersi sul proprietario del sito, nei limiti del valore dell'area bonificata, anche esercitando, ove la rivalsa non vada a buon fine, le garanzie gravanti sul terreno oggetto dei medesimi interventi (art. 253 del D.Lgs. n. 152/2006).

TAR VENETO, 27 LUGLIO 2017, N. 752

Ambiente – Inquinamento – Ordine di bonifica.

È illegittimo il provvedimento di bonifica e ripristino ambientale adottato dal Comune in mancanza degli elementi istruttori necessari per affermare che l'inquinamento sia attribuibile alla responsabilità del destinatario dell'ordine di bonifica (D.Lgs. n. 152/2006, Codice dell'ambiente).

TAR LOMBARDIA BRESCIA, 7 AGOSTO 2017, N. 1008

Ambiente – Inquinamento – Bonifica – Responsabile.

L'amministrazione non può imporre al proprietario di un'area contaminata, il quale non sia l'autore dell'inquinamento, l'obbligo di porre in essere le misure di messa in sicurezza di emergenza e di bonifica, di cui all'art. 240, comma 1, lettere m) e p), D.Lgs. n. 152/2006 (Codice dell'ambiente), in quanto gli effetti a carico del proprietario incolpevole restano limitati a quanto espressamente previsto dall'art. 253 del medesimo Codice in tema di oneri reali e privilegi speciali immobiliari.

TAR LIGURIA, 4 SETTEMBRE 2017, N. 709

Ambiente – Inquinamento – Bonifica – Responsabile.

Non è consentito imporre al proprietario di un sito inquinato, qualora non responsabile della contaminazione, l'esecuzione delle misure di riparazione, sicché lo stesso proprietario non è tenuto ad eseguire la caratterizzazione dell'area, ma è responsabile sul piano patrimoniale e, a tale titolo, è tenuto, ove occorra, al rimborso delle spese relative agli interventi effettuati dall'autorità competente (D.Lgs. n. 152/2006, Codice dell'ambiente).

TAR PUGLIA, 13 SETTEMBRE 2017, N. 1450

Ambiente – Rifiuti – Rimozione – Responsabilità solidale.

Alla rimozione dei rifiuti è tenuto il responsabile dell'abbandono o del deposito dei rifiuti stessi; in via solidale il proprietario o chi abbia a qualunque titolo la disponibilità ove ad esso sia imputabile l'abbandono dei rifiuti a titolo di dolo o colpa; non è configurabile una responsabilità oggettiva a carico del proprietario o di coloro che a qualunque titolo abbiano la disponibilità dell'area interessata dall'abbandono dei rifiuti (art. 192D.Lgs. n. 152/2006, Codice dell'ambiente).

TAR PUGLIA, 21 SETTEMBRE 2017, N. 981

Ambiente – Rifiuti – Illecito sversamento – Diligenza.

In tema di illecito sversamento di rifiuti l'obbligo di diligenza del proprietario dell'area interessata (e di coloro che a qualunque titolo abbiano la disponibilità) va valutato secondo criteri di ragionevole esigibilità, con la conseguenza che va esclusa la responsabilità per colpa anche quando sarebbe stato possibile evitare il fatto solo sopportando un sacrificio obiettivamente sproporzionato. In tale ottica la mancata recinzione del fondo, con effetto contenitivo dubitabile, atteso che non sempre la presenza di una recinzione è di ostacolo allo sversamento dei rifiuti, non può comunque costituire di per sé prova della colpevolezza del proprietario, rappresentando la recinzione una facoltà e non un obbligo (art. 192, comma 3, D.Lgs. n. 152/2006, Codice dell'ambiente).

IVA

CASS., 22 MAGGIO 2017, N. 12846

Agricoltura e foreste - Comunità europea - Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG) - Sanzione amministrativa pecuniaria per indebita percezione di aiuti comunitari - Ordinanza ingiunzione - Opposizione - Giudicato formatosi nel giudizio per il recupero dell'IVA sulle erogazioni da restituire - Efficacia riflessa - Esclusione - Fondamento.

Il giudicato formatosi nel giudizio per il recupero dell'IVA sugli aiuti comunitari da restituire, perché indebitamente percepiti, non ha alcuna efficacia vincolante nel giudizio pendente relativo all'opposizione alla irrogazione della sanzione, non sussistendo tra i due processi un nesso di pregiudizialità-dipendenza giuridica (che si ha esclusivamente allorché un rapporto giuridico, pregiudiziale o condizionante, rientra nella fattispecie di altro, condizionato, dipendente) che, solo, legittima l'efficacia riflessa del giudicato nei confronti di soggetti in tutto o in parte diversi, nel rispetto dei diritti costituzionali del contraddittorio e di difesa. Nella sentenza del giudizio relativo al recupero dell'IVA sulla erogazione da restituire, infatti, non necessariamente può rinvenirsi l'accertamento della liceità (o illiceità) del comportamento del soggetto privato né, comunque, essa contiene un'affermazione obiettiva di verità che non ammetta possibilità di diverso accertamento; d'altro canto, la sanzione amministrativa non è condizionata alla fondatezza, o meno, della pretesa relativa all'IVA sull'aiuto da restituire, bensì alla commissione di un illecito, il cui accertamento è oggetto del giudizio di opposizione alla sanzione, con la conseguenza che la sentenza passata in giudicato nel primo giudizio non costituisce un presupposto o un elemento della fattispecie oggetto dell'altro.

PRELAZIONE AGRARIA

CASS., 11 APRILE 2016, N. 6971

Contratti agrari - Prelazione - In favore dell'affittuario del fondo - Operazione negoziale complessa avente ad oggetto il fondo - Liceità dei singoli contratti - Irrilevanza - Utilizzazione degli stessi per impedire l'esercizio della prelazione - Accertamento - Necessità - Conseguenze - Rimedio esperibile - Esercizio del diritto di retratto - Fattispecie.

Il conferimento di un fondo rustico in una società di capitali non viola il diritto di prelazione ove concretamente si accerti che l'operazione era finalizzata proprio al raggiungimento di un obiettivo che la legge intende vietare (ossia l'aggramento del diritto di prelazione). Il principio per cui il diritto di prelazione agraria in favore dell'affittuario coltivatore di fondo rustico o del proprietario del fondo confinante non sussiste nel caso di conferimento di detto fondo rustico in una società di capitali, in considerazione della natura ed infungibilità della controprestazione del trasferimento del bene, costituita dall'acquisto della qualità di socio, deve misurarsi con la concretezza della vicenda contrattuale, evitando che una visione formalistica del diritto consenta di raggiungere, attraverso strumenti leciti, proprio quell'obiettivo che la legge intende evitare.

CASS., 17 MARZO 2015, N. 5201

Contratti agrari - Prelazione - In favore dell'affittuario del fondo - Operazione negoziale complessa avente ad oggetto il fondo - Liceità dei singoli contratti - Irrilevanza - Utilizzazione degli stessi per impedire l'esercizio della prelazione - Accertamento - Necessità - Conseguenze - Rimedio esperibile - Esercizio del diritto di retratto - Fattispecie.

In tema di prelazione agraria, il ricorso ad una operazione negoziale complessa, avente ad oggetto il trasferimento di un fondo agricolo a mezzo di strumenti contrattuali che, pur leciti, siano finalizzati, nel loro nesso teleologico, ad impedire che l'affittuario eserciti la

prelazione, così assicurando l'obiettivo che la legge vieta, deve costituire oggetto di indagine processuale, il cui accertamento, se positivo, non comporta la nullità dei contratti, esulando la fattispecie dalla previsione dell'art. 1418 cod. civ. e dalla tutela generalizzata di cui all'art. 1421 cod. civ., ma consente al titolare del diritto di retratto, attraverso un meccanismo di protezione che richiama le nullità relative, l'esercizio del medesimo diritto, mediante sostituzione dell'acquirente voluto dal venditore con il soggetto individuato dalla legge.

PREVIDENZA

CASS., 26 GIUGNO 2017, N. 15869

Previdenza (assicurazioni sociali) - Lavoratori autonomi - lavoratori agricoltori - Coltivatore diretto - Nozione - Fondamento - Attribuzione della relativa qualifica - Presupposti - Imprenditorialità dell'attività e prestazione di un numero minimo di giornate da parte del coltivatore - Necessità - Esclusione.

Ai fini dell'applicabilità dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, la qualità di coltivatore diretto - rispetto alla quale manca nell'ordinamento una nozione generale applicabile ad ogni fine di legge - deve essere desunta dal combinato disposto degli artt. 2 della legge n. 1047 del 1957, 2 e 3 della legge n. 9 del 1963, sicché per il suo riconoscimento è necessario e sufficiente il concorso dei seguenti requisiti: a) diretta, abituale e manuale coltivazione dei fondi, o diretto ed abituale governo del bestiame, sussistenti allorché l'interessato si dedichi in modo esclusivo a tali attività, o anche in modo soltanto prevalente, cioè tale che le stesse lo impegnino per la maggior parte dell'anno e costituiscano per lui la maggior fonte di reddito; b) prestazione lavorativa del nucleo familiare non inferiore ad un terzo di quella occorrente per le normali necessità delle coltivazioni del fondo e per l'allevamento e il governo del bestiame, nonché fabbisogno di manodopera non inferiore a centoquattro giornate lavorative annue. Non è, pertanto, richiesto il carattere imprenditoriale dell'attività, con la destinazione, anche parziale, dei prodotti del fondo al mercato, essendo sufficiente che gli stessi siano destinati al sostentamento del coltivatore e della sua famiglia, né è prescritto che il coltivatore abbia personalmente prestato centoquattro giornate lavorative annue, riferendosi tale limite al fabbisogno del fondo e non all'attività del singolo.